REGOLAMENTO (CEE) N. 596/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1988

che modifica gli importi compensativi « adesione » applicabili agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3743/87 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87 [4],

considerando che gli importi compensativi « adesione » applicabili dal 1° marzo 1986 agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2574/86 [6];

considerando che l'applicazione di importi compensativi « adesione » all'esportazione dalla Spagna o dal Portogallo verso la Comunità a dieci non è prevista dal regolamento (CEE) n. 623/86 e dai regolamenti che lo modificano per quanto riguarda gli scambi di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 ma non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80;

considerando che questo fatto è imputabile ad una interpretazione erronea degli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione e dà origine ad una situazione anormale; che occorre pertanto porre rimedio a tale situazione e, conseguentemente, modificare i regolamenti in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi « adesione » di cui all'articolo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 623/86, che figurano nella colonna 3 dell'allegato III dello stesso regolamento e dei regolamenti che lo modificano, sono applicabili anche all'esportazione del Regno di Spagna verso la Comunità a dieci di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 ma non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80.

2. Gli importi compensativi « adesione » di cui all'articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 623/86, che figurano nella colonna 4 dell'allegato III dello stesso regolamento e dei regolamenti che lo modificano, sono applicabili anche all'esportazione dalla Repubblica portoghese verso la Comunità a dieci di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 ma non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, a domanda degli interessati presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, esso si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.
[3] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
[4] GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[6] GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 30.